

Provincia di Frosinone
Settore Ambiente
protocollo@pec.provincia.fr.it

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento III Ambiente e Tutela del Territorio –
Servizio 2
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

Provincia di Latina
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Provincia di Rieti
IV Settore
settore4.provinciadirieti@pec.it
urp.provinciarieti@pec.it

Provincia di Viterbo
provinciavt@legalmail.it

Area Autorizzazioni Integrate Ambientali
c.a. ing. Ferdinando Leone

e p.c. Direzione generale
Coordinamento Autorizzazioni,
PNRR e Supporto Investimenti
c.a. dott. Luca Ferrara

ARPA LAZIO
Direzione Tecnica
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Oggetto: D.C.R. n. 8 del 05/10/2022. Aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria.
Articolo 14 delle Norme Tecniche di Attuazione. **Circolare esplicativa**

Come noto, la Regione Lazio, con il supporto tecnico dell'ARPA Lazio, ha approvato
l'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria, di cui alla Deliberazione del



Consiglio Regionale del 5 ottobre 2022, n. 8. Tale Piano rappresenta lo strumento indicato dalla normativa comunitaria e nazionale attraverso il quale la Regione individua misure volte a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente.

Le modalità di attuazione delle misure sono definite nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), che contengono i provvedimenti per il mantenimento e il risanamento della qualità dell'aria, con un'attenzione specifica rivolta ai Comuni dell'Agglomerato di Roma e della zona della Valle del Sacco, che presentano maggiore inquinamento atmosferico nel territorio della regione Lazio.

In sede di conferenza di servizi relativa al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 ed Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica e la costruzione delle relative opere ed infrastrutture connesse, presso un impianto sito nel comune di Ferentino in provincia di Frosinone, è emersa l'esigenza da parte del richiedente delle suddette autorizzazioni di chiarire quanto previsto all'articolo 14, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, in particolare come debbano essere intese le misure compensative in esso indicate, rappresentando una disomogenea applicazione da parte delle diverse province regionali delle suddette disposizioni.

Pertanto, con la presente nota si intendono dare indicazioni alle Amministrazioni deputate al rilascio delle suddette autorizzazioni riguardo a tale disposizione del Piano ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della stessa.

Preliminarmente, è importante evidenziare che esso dispone divieti e prescrizioni per la riduzione delle emissioni derivanti da impianti residenziali ed industriali nei *territori che ricadono nelle classi 1 e 2 di cui all'art.3* delle medesime Norme di Attuazione, ossia zone di superamento dei valori limiti di almeno un inquinante o ad elevato rischio di superamento, che pertanto richiedono misure più cogenti per garantire la riduzione di inquinanti o evitare l'aggravamento di una situazione già critica.

In particolare, il comma 3 prescrive il *divieto di installazione di nuovi impianti che abbiano punti di emissione in atmosfera e di nuovi punti di emissione in impianti esistenti se non è previsto nel progetto che vengano messe in atto le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera e misure compensative (ad esempio, riduzione di emissioni esistenti, cessione di energia termica a terzi con conseguente dismissione di punti di emissione di altre utenze, creazione*



aree verdi), localizzate prioritariamente nella medesima area comunale e comunque all'interno della stessa zona in cui ricade il comune ai sensi dell'articolo 3. Le misure compensative, da valutare in ambito istruttorio, dovranno essere specificamente calibrate sull'inquinante (particolato, ossidi di azoto) per cui, ai sensi del d.lgs. 155/2010, è stato riscontrato il superamento nel comune di ubicazione dell'impianto.

È evidente che nelle zone in cui sono già presenti superamenti di inquinanti oggetto di apposita disciplina normativa, deve essere evitata ogni ulteriore emissione da impianti produttivi a tutela della salute umana e dell'ambiente.

Da questo principio nasce la necessità di disciplinare ciò che insitamente provoca un peggioramento della qualità dell'aria (nuovi impianti, nuovi camini, nuovi stabilimenti) in modo che siano limitati gli effetti negativi, almeno di quelli che, in base alla letteratura e alle reportistiche sia regionali che nazionali, impattano maggiormente sulle emissioni.

Nell'evidente necessità di contemperare il diritto di libera iniziativa economica e quello della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, principi sanciti dalla Costituzione, in tali zone è stata prevista l'adozione di misure compensative volte a non compromettere ulteriormente la qualità dell'aria pur senza impedire lo sviluppo del territorio.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che nuovi impianti emissivi o nuovi punti di emissione dovrebbero quindi essere previsti preferibilmente nei comuni in classe 3 e 4, assicurandosi sempre che *le nuove emissioni non concorrano ad incrementare significativamente i livelli di concentrazione degli inquinanti nel territorio e comunque non conducano ad uno stato di qualità dell'aria prossimo o eccedente i limiti di legge e non vanifichino le azioni di risanamento stabilite dal Piano*, evitando l'installazione di nuovi impianti o lo sviluppo di quelli già presenti nei Comuni di classe 1 o 2, in cui già si registrano superamenti di inquinanti o si osserva un elevato rischio di conseguirlo.

Tuttavia, qualora la richiesta rientri in tale casistica, stante l'esigenza di non compromettere ulteriormente la qualità dell'aria e alla luce di quanto disposto dall'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, di seguito si riportano, per tipologia di autorizzazione, alcune indicazioni a supporto dell'attività istruttoria da parte delle Autorità competenti.

1. Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

A fronte dello studio di dispersione degli inquinanti, predisposto secondo le modalità previste dall'Allegato n. 2 Procedura Tecnica n. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di



risanamento della qualità dell'aria (D.C.R. 5 ottobre 2022 n.8) e delle Linee Guida definite da Arpa Lazio e pubblicate sul sito istituzionale della Regione Lazio, che non rilevi un impatto significativo delle emissioni in atmosfera, non è necessario per l'Autorità competente richiedere la compensazione delle emissioni.

Diversamente, qualora lo studio di dispersione di cui sopra evidenzia che le nuove fonti emissive concorrono ad incrementare significativamente i livelli di concentrazione degli inquinanti nel territorio e conducono ad uno stato di qualità dell'aria prossimo o eccedente i limiti di legge, nel progetto devono essere obbligatoriamente previste misure compensative.

Alla luce delle casistiche che si sono verificate nel Lazio degli ultimi anni, si riportano di seguito alcuni esempi di misure compensative (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) che il Gestore può prevedere per rispettare le previsioni del comma 3 dell'articolo 14:

- a) sostituzione di caldaie o impianti di combustione di vecchia concezione ad alti consumi e alte emissioni con dispositivi caratterizzati da prestazioni emissive migliori, senza aumento di potenza totale installata (in tale fattispecie solitamente la compensazione è garantita, ferma restando l'adeguatezza dei punti di emissione in altezza e dei fumi in velocità e temperatura);
- b) sostituzione caldaie o impianti di combustione di vecchia concezione ad alti consumi e alte emissioni con dispositivi caratterizzati da prestazioni emissive migliori, con aumento di potenza totale installata (in tal caso la compensazione è nella maggior parte dei casi raggiunta, anche se dipende dall'entità dell'aumento di potenza);
- c) aggiunta di punti emissivi compensata da un abbattimento più spinto di altre emissioni già presenti nello stabilimento (soluzione accettabile se il saldo è nullo o negativo);
- d) aggiunta di punti emissivi compensata dal rinnovo del parco veicoli aziendali con mezzi a basse emissioni, ibridi o elettrici oppure da servizi navetta per i dipendenti o di car-sharing per i dipendenti;
- e) installazione nello stabilimento di nuovi impianti di cogenerazione o trigenerazione, anche in considerazione di quanto previsto all'art. 6 comma 11 (la valutazione dovrà essere fatta tenendo conto non solo delle emissioni dello stabilimento da autorizzare ma anche delle emissioni eliminate presso le utenze servite dopo la realizzazione dell'opera);
- f) parco fotovoltaico;
- g) realizzazione di aree verdi all'interno del Comune.



2. Autorizzazione Unica (impianti di cogenerazione o trigenerazione), ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003.

In considerazione della tipologia di impianti, che prevedono un efficientamento energetico, l'autorità competente dovrà verificare in caso di riconversione che sia conseguita una significativa riduzione delle emissioni complessive nell'area di pertinenza dell'impianto e la presenza di adeguata utenza termica. Per i nuovi impianti costituisce requisito essenziale al rilascio del titolo autorizzativo la presenza di una adeguata utenza termica da collegare. Per le suddette autorizzazioni non sarà necessario richiedere alcuna misura compensativa.

3. Autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ricadenti o meno dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per questa tipologia di autorizzazione per la quale non è richiesta la presentazione di uno studio di dispersione degli inquinanti, l'Autorità competente dovrà procedere ai sensi di quanto previsto all'articolo 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano come segue:

a) stabilimenti già esistenti e funzionanti per i quali il gestore prevede nuovi punti di emissione o un incremento del flusso di massa in emissione.

In tal caso, in sede di modifica del titolo autorizzativo, dovranno essere proposti interventi che assicurino una equivalente sottrazione dei medesimi inquinanti, sia attraverso il ricorso ad una delle misure indicate al precedente punto 1. oppure, in alternativa, attraverso un efficientamento dei sistemi di abbattimento già installati o una riduzione delle ore di funzionamento degli impianti già autorizzati. Si precisa che le suddette misure dovranno adeguatamente compensare gli inquinanti che per i quali si riscontra un superamento dei valori limite nel Comune di ubicazione dell'impianto.

b) stabilimenti nuovi o con modifiche sostanziali dell'impianto

Fermo restando la necessità di compensare attraverso idonee misure l'incremento di inquinanti, qualora le suddette misure compensative siano economicamente rilevanti, il gestore potrà richiedere all'Autorità competente la possibilità di pianificare l'attuazione degli interventi in più anni. Le azioni proposte dovranno tuttavia essere realizzate in un arco temporale non superiore a tre anni.

4. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.



REGIONE
LAZIO

Anche per questa tipologia di autorizzazione per la quale non è richiesta la presentazione di uno studio di dispersione degli inquinanti, l'Autorità competente dovrà procedere come previsto nel punto precedente, consentendo al soggetto Gestore, nel caso di installazione di stabilimenti nuovi o con modifiche sostanziali dell'impianto esistente, di attuare le misure compensative in arco temporale di più anni comunque non superiore a tre, qualora gli interventi da attuare richiedano investimenti economicamente rilevanti.

Con l'auspicio di aver fornito chiarimenti a supporto dell'attività istruttoria di codeste Amministrazioni, si porgono cordiali saluti.

La Funzionaria
Dott.ssa Georgia Pucinischi

La Dirigente
Dott.ssa Filippa De Martino

Il Direttore
Dott. Vito Consoli

SP